



ESTRATTO

Provvedimento n. 553

Addi, 10 novembre 2021

**Oggetto: Ruolo dei Periti e degli Esperti della provincia di Frosinone.-Sig. omissis.-
Categoria XXII “Attività Varie”- Sub-Categoria 2 “Periti Calligrafi”: diniego di iscrizione.**

IL DIRIGENTE

Visto il D.M. 29/12/1979 concernente il nuovo regolamento-tipo per la formazione del Ruolo dei Periti e degli Esperti presso le Camere di Commercio;

Visto il provvedimento della Giunta Camerale n. 56 dell'11/4/1980 con il quale è stato adottato il Regolamento per la formazione del Ruolo dei Periti e degli Esperti della provincia di Frosinone, approvato, poi, con D.M. 29/7/1980 e visti i successivi decreti di modifica dell'elenco delle categorie e sub-categorie annesso al predetto Regolamento (D.M. 06/12/1995; D.M. 04/3/1996; D.M. 28/11/1997; D.M. 26/3/1998; D.M. 04/5/1998; D.M. 18/12/2002; D.M. 10/9/2014);

Visto l'art. 80 quater del Decreto Legislativo 26/3/2010 n. 59, introdotto dal Decreto Legislativo 6/8/2012 n. 147 ed in vigore dal 14/9/2012, che nel sopprimere dalla medesima data le Commissioni Provinciali per la Tenuta del Ruolo dei Periti e degli Esperti e trasferire alle Camere di Commercio tutte le competenze attribuite dal D.M. 29/12/1979 sopra citato alle medesime Commissioni, non ha modificato l'art.4 del suddetto D.M. 29/12/1979 secondo il quale la Camera di Commercio dispone l'iscrizione nel Ruolo;

Vista l'istanza del 20/09/2021 con la quale il Sig. omissis, nato ad omissis e residente a omissis, ha richiesto l'iscrizione nel Ruolo in oggetto per la Categoria XXII “Attività Varie” - Sub-Categoria 2 “Periti Calligrafi”, e, viste, per quanto concerne il possesso dei requisiti di legge, le dichiarazioni sostitutive di certificazione contenute nella istanza, formulate ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché i documenti prodotti in allegato alla medesima;

Rilevato che i titoli formativi e professionali posseduti dal richiedente non sono stati ritenuti esaustivi per comprovarne di per sé l'idoneità per l'iscrizione nel Ruolo in oggetto, ed è stata disposta, pertanto, l'effettuazione del colloquio con l'Esperto previsto dall'art.5 del Regolamento per la formazione del Ruolo dei Periti e degli Esperti;

Visto il verbale relativo allo svolgimento in data 21/10/2021 da parte del Sig. omissis, alla presenza dell'Esperto per materia, della prova d'esame per l'iscrizione nel Ruolo in oggetto per la Sub-Categoria 2 “Periti Calligrafi” e preso atto che la prova ha avuto il seguente esito:

-non idoneità alla iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti della provincia di Frosinone per la seguente motivazione: “1) risposte teoriche imprecise alle domande sottoposte; 2) esame firme sottoposte con esito carente; 3) lo stesso candidato ha dichiarato di non aver seguito studi specifici di grafologia giudiziaria”.



Determinazione dirigenziale n. 553, del 10 novembre 2021

Acquisito preventivamente sul presente provvedimento il parere favorevole reso dal Responsabile della Posizione Organizzativa Pubblicità legale (provincia di Frosinone) sia sotto il profilo tecnico che della legittimità;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

per il Sig. **omissis**, nato ad **omissis** e residente a **omissis**, per le motivazioni in premessa,

- il diniego di iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti della provincia di Frosinone – Categoria XXII “Attività Varie”, Sub-Categoria 2 “Periti Calligrafi”.

Contro il diniego di iscrizione contenuto nel presente provvedimento potrà essere presentato, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento, ricorso al Ministero dello Sviluppo Economico come previsto dall’art. 18 del Decreto Legislativo 6/8/2012 n. 147. E' inoltre esperibile il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica del provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla notifica del provvedimento.

Il presente atto è pubblicato per estratto conforme all’originale all’Albo camerale ai sensi dell’art.32 della Legge n.69/2009 e del vigente Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti: alcune parti del presente atto (evidenziate) sono sottratte alla diffusione tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio in quanto contenenti dati sensibili e/o giudiziari e/o altri dati personali non pubblicabili (art.10, comma 2, del Regolamento per la pubblicazione di atti e provvedimenti all’Albo camerale e vigente normativa in materia di protezione dei dati personali).

Parere favorevole tecnico e di legittimità

Il Responsabile P.O. Pubblicità legale (provincia di Frosinone)

F.to (dott. G. Capocchetta)

F.to IL DIRIGENTE
(dott. Domenico Spagnoli)

Per estratto conforme all’originale

IL SEGRETARIO GENERALE

(avv. Pietro Viscusi)

Firma digitale apposta ai sensi dell’art 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 “C.A.D.” e s.m.i..

Il provvedimento originale è conservato ai sensi delle vigenti normative, in archivio informatico, presso l’Ufficio Segreteria Generale dell’Ente camerale.